



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
Direzione generale enti locali e finanze

Servizio centrale demanio e patrimonio

DETERMINAZIONE N.942 DEL 7 Aprile 2008

Oggetto: Prescrizioni inerenti l'asportazione della posidonia spiaggiata e la pulizia delle spiagge dai rifiuti.

- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la L. R. 7 gennaio 1977, n. 1 in materia di competenze della Giunta Regionale, della Presidenza e degli Assessorati;
- VISTO l'art. 105 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni di cui all'art. 9 della Legge n. 88/2001
- VISTI il D. Lgs 17 aprile 2001 n. 234 e il D.P.C.M. del 5 ottobre 2007;
- VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTA la determinazione interdirettoriale 29/12/2003, n° 2220/D, ed in particolare l'art. 2, che prevede il sostegno finanziario ai Comuni, consistente nel trasferimento di una quota del sovracanone corrisposto dai concessionari per l'apprestamento dei servizi essenziali afferenti il demanio marittimo;
- CONSIDERATO che le Amministrazioni comunali sono tenute alla pulizia delle spiagge libere dai rifiuti solidi urbani e che i titolari di concessioni demaniali marittime sono tenuti alla pulizia delle aree demaniali in concessione e delle aree limitrofe alle zone demaniali marittime assentite in concessione, con l'obbligo di predisporre appositi contenitori di rifiuti;
- ATTESO che numerosi Comuni costieri chiedono, altresì, l'autorizzazione alla rimozione della posidonia spiaggiata;
- RITENUTO peraltro che gli accumuli di posidonia spiaggiata svolgono un ruolo importante nella protezione degli arenili dall'erosione e che è necessario aumentare la tolleranza dei fruitori delle spiagge anche attraverso opportune azioni di sensibilizzazione;
- RILEVATA pertanto la necessità di autorizzare i Comuni e i titolari di concessioni demaniali in ordine alla pulizia delle spiagge

DETERMINA



Art. 1) I Comuni ed i titolari di concessioni demaniali sono autorizzati ad effettuare la pulizia delle spiagge dai rifiuti secondo le prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 2; le amministrazioni comunali dovranno curare la pulizia delle spiagge libere, mentre i titolari di concessioni dovranno curare quella relativa alle aree loro assentite ed a quelle ad esse limitrofe.

Art. 2) In considerazione del fatto che la presenza dei banchi di posidonia spiaggiata fa parte integrante dell'ecosistema costiero e svolge un'azione di protezione delle spiagge dal fenomeno dell'erosione, si ritiene preferibile il mantenimento in loco dei banchi di posidonia e si invitano le Amministrazioni comunali ed i titolari di concessioni demaniali ad attivare opportune azioni di sensibilizzazione verso gli utenti sull'importanza della posidonia.

Qualora il mantenimento in loco dei banchi non sia compatibile con le esigenze della balneazione, le Amministrazioni comunali e i titolari delle concessioni, dopo aver portato a termine la pulizia della spiaggia dai rifiuti, sono autorizzati alla rimozione dei banchi di posidonia secondo le seguenti prescrizioni:

1. L'attività di pulizia della spiaggia e la rimozione della posidonia spiaggiata deve essere effettuata con l'uso di rastrelli e, nel caso di lunghezza della spiaggia superiore ai 300 (trecento) metri, anche con mezzi meccanici gommati con carro allargato, di peso non superiore alle 2,5 tonnellate, con profondità dei tasselli dei pneumatici max 5 cm, dotati di un sistema di trigliaggio (griglie che consentano l'asportazione dei rifiuti e della posidonia ed il contestuale rilascio della sabbia). Eventuali rifiuti residui di piccole dimensioni devono essere asportati mediante l'utilizzo di setacci. E' sempre vietato l'uso di mezzi cingolati. E' ammesso, all'occorrenza, l'uso di qualunque mezzo a mano o trainato da animali. Al termine di ciascuna operazione e prima dello smaltimento della frazione vegetale dovrà essere comunque assicurata la rimozione dei residui minerali dai mezzi utilizzati.
2. I mezzi meccanici, in ogni caso, non devono transitare sulle dune, né su presenze arbustive o arboree tutelate arrecare pregiudizio in qualunque modo ai loro apparati radicali o produrre modificazioni di qualunque natura all'assetto geomorfologico, tessiturale e cromatico dell'arenile, fatta salva la ridefinizione del profilo di spiaggia ad opera del solo asporto della posidonia. La pulizia delle dune e delle aree demaniali marittime coperte da qualsivoglia vegetazione deve essere effettuata esclusivamente con strumenti manuali (rastrello e punzone).
3. Le operazioni devono essere effettuate con particolare cautela in modo da evitare l'asporto di sabbia.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

Servizio centrale demanio e patrimonio

DETERMINAZIONE N. 942
DEL ...7/04/2008

4. La sabbia pulita deve essere ridistribuita lungo la spiaggia ed i rifiuti devono essere smaltiti secondo la vigente normativa.
5. Le operazioni di rimozione della posidonia spiaggiata devono essere effettuate in modo da non comportare l'indebolimento della struttura difensiva dell'arenile e, pertanto, non possono essere effettuate nel periodo invernale, salvo eventi di eccezionale intensità, in quanto priverebbero le spiagge della protezione fornita dai banchi, esponendole a modificazioni dovute all'azione delle mareggiate.
6. Le operazioni di pulizia della spiaggia possono avere inizio preferibilmente con decorrenza dal 15 (quindici) aprile, in considerazione del fatto che la stagione balneare inizia il primo maggio. La profondità dell'intervento di rimozione dei rifiuti e della posidonia deve essere limitata ai primi 10 (dieci) centimetri. La rimozione della posidonia deve riguardare solo gli strati più superficiali di foglie asciutte, lasciando quelle bagnate in loco per una rimozione successiva; una volta eliminati tutti gli eventuali rifiuti, la posidonia deve essere accumulata temporaneamente in zone appartate della stessa spiaggia in strutture di contenimento, quali tutori infissi nella sabbia raccordati da rete a maglia fitta o simili, che ne assicurino l'aerazione ed evitino la dispersione eolica ed i cattivi odori. Le quantità di accumulo non devono consentire fenomeni di putrefazione; le strutture di contenimento non possono essere realizzate ove sia presente vegetazione pioniera, il piede delle dune mobili ed embrionali, anche di neoformazione potenziale, e le dune fisse. La posidonia accumulata deve essere ridistribuita nella medesima spiaggia al termine della stagione balneare. E' vietato trasportare i banchi di posidonia in spiagge diverse da quelle nelle quali sono stati raccolti.
7. Nei casi in cui si verifichino oggettive condizioni di incompatibilità fra gli accumuli di posidonia e la frequentazione delle spiagge (ad esempio in caso di fenomeni putrefattivi o di mescolamento dei detriti vegetali con rifiuti), l'Amministrazione comunale e i titolari di concessioni demaniali marittime devono rimuovere permanentemente la posidonia spiaggiata e curare il conseguente smaltimento secondo la vigente normativa. Lo smaltimento può avvenire solo a seguito dell'esecuzione delle operazioni di essiccazione e separazione del fogliame dalla sabbia che deve essere ridistribuita nella spiaggia.

Art. 3) Al fine di consentire l'esercizio dei compiti di vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività in oggetto, i Comuni costieri ed i titolari di concessioni demaniali marittime devono comunicare, con un preavviso di almeno dieci giorni, i tempi e le modalità con cui effettueranno le operazioni di pulizia e di rimozione della posidonia spiaggiata ai Servizi del demanio e patrimonio competenti per territorio, ai Servizi del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale dell'Assessorato regionale dell'Ambiente competenti per territorio ed ai competenti Uffici della Capitaneria di Porto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI E FINANZE

Servizio centrale demanio e patrimonio

DETERMINAZIONE N. 942
DEL ...7/04/2008

Art. 4) L'Amministrazione regionale è sollevata da qualsiasi danno fosse arrecato a persone, cose od animali in seguito o in occasione dei lavori di pulizia e/o asportazione di posidonia.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai Comuni costieri, ai titolari di concessioni demaniali marittime, alla Direzione Generale della Difesa dell'ambiente e alla Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale.

La presente determinazione viene, altresì trasmessa, per il tramite della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica ai sensi dell'art 21, nono comma, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31.

**Il Direttore del Servizio Centrale
Demanio e Patrimonio**

Gabriella Massidda
FIRMATO

Il Direttore Generale

Gabriele Asunis
FIRMATO